

ACCORDO
TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
E L'UNIONE EUROPEA
SUL CONTRIBUTO FINANZIARIO REGOLARE DELLA SVIZZERA
PER LA RIDUZIONE DELLE DISPARITÀ ECONOMICHE E SOCIALI
NELL'UNIONE EUROPEA

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

di seguito denominate "Parti contraenti",

CONSIDERANDO gli stretti legami tra le Parti contraenti,

CONSIDERANDO l'ampio pacchetto bilaterale tra le Parti contraenti volto a stabilizzare e sviluppare le loro relazioni bilaterali, inclusa la partecipazione della Svizzera al mercato interno,

CONSIDERANDO, in questo contesto, l'importanza delle azioni che contribuiscono a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione al fine di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche e sociali tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Svizzera e al tempo stesso rispondere a importanti sfide comuni,

CONSIDERANDO che la cooperazione tra la Svizzera e gli Stati partner nel contesto del contributo finanziario regolare della Svizzera è fondata su valori comuni, sui principi di buongoverno e sul comune impegno alla tolleranza zero nei confronti della corruzione e da essi guidata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

Nel contesto dell'ampio pacchetto bilaterale di accordi, le Parti contraenti condividono l'obiettivo generale di contribuire alla riduzione delle disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione.

Pertanto il contributo finanziario regolare della Svizzera ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche e sociali tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Svizzera e al tempo stesso rispondere a importanti sfide comuni.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Il presente Accordo costituisce la base del contributo finanziario regolare della Svizzera volto al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Il contributo finanziario regolare della Svizzera integra le misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nel settore della coesione e le loro risposte a importanti sfide comuni.

ARTICOLO 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

(a) "elenco di accordi": i seguenti accordi:

- (i) Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
- (ii) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
- (iii) Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
- (iv) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
- (v) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

- (vi) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione, fatto a [...] il [...];
 - (vii) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, fatto a [...] il [...];
 - (viii) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica, fatto a [...] il [...];
 - (ix) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità, fatto a [...] il [...]; e
 - (x) Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare, fatto a [...] il [...];
- (b) "periodo di contribuzione": il periodo di tempo al quale è assegnato un determinato contributo finanziario da parte della Svizzera;
 - (c) "periodo di attuazione": il periodo di tempo durante il quale un determinato contributo finanziario della Svizzera deve essere attuato e i fondi devono essere erogati; ogni periodo di attuazione dura almeno dieci anni;
 - (d) "Stato partner": uno Stato membro dell'Unione che beneficia di un contributo finanziario regolare della Svizzera in un determinato periodo di contribuzione;

- (e) "Stati partner nel settore della coesione": gli Stati membri dell'Unione che hanno un reddito nazionale lordo (di seguito "RNL") pro capite misurato in standard di potere d'acquisto inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'Unione in standard di potere d'acquisto nello stesso periodo di riferimento. Il periodo di riferimento per i dati da utilizzare coincide con quello utilizzato per determinare l'idoneità degli Stati membri ad accedere al fondo di coesione dell'Unione in vigore alla data di inizio del pertinente periodo di contribuzione;
- (f) "misura di sostegno": un programma o un progetto realizzato con il sostegno di un determinato contributo finanziario della Svizzera.

ARTICOLO 4

Condizioni quadro per il contributo finanziario regolare della Svizzera

1. Il contributo finanziario regolare della Svizzera è strutturato in base a periodi di contribuzione consecutivi.

Ogni periodo di contribuzione comincia due anni dopo l'inizio del periodo coperto dal corrispondente quadro finanziario pluriennale dell'Unione. La sua durata corrisponde al numero di anni coperti dal quadro finanziario pluriennale a cui si riferisce.

2. A ogni periodo di contribuzione si applica quanto segue:
 - (a) la Svizzera si impegna a fornire un contributo finanziario determinato sulla base dell'allegato I;

- (b) per adempiere l'impegno preso ai sensi della lettera (a), le Parti contraenti stipulano un memorandum d'intesa non giuridicamente vincolante al più tardi 12 mesi prima della fine del periodo di contribuzione in corso.

A tale scopo il Comitato misto avvia le discussioni al più tardi 36 mesi prima della fine di tale periodo di contribuzione.

Ogni memorandum d'intesa definisce i seguenti elementi:

- (i) l'ammontare del contributo finanziario della Svizzera in questione, determinato sulla base dell'allegato I, paragrafo 1,
- (ii) gli stanziamenti dei fondi per Paese nel settore della coesione ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato I,
- (iii) le aree tematiche per il contributo finanziario della Svizzera in questione nel settore della coesione,
- (iv) qualora una parte di un determinato contributo finanziario della Svizzera sia intesa a rispondere ad altre importanti sfide comuni: le importanti sfide comuni individuate; le rispettive aree tematiche; i criteri di selezione degli Stati partner interessati dalle sfide comuni individuate, e la ripartizione dei fondi tra fondi stanziati per il settore della coesione e i fondi stanziati per le sfide comuni individuate ai sensi dell'allegato I, paragrafo 2,

- (v) una descrizione generale del contenuto previsto degli accordi specifici per Paese tra la Svizzera e gli Stati partner (di seguito "accordi specifici per Paese"),
 - (vi) la durata del periodo di attuazione ai sensi dell'articolo 3, lettera (c);
- (c) se il memorandum d'intesa non è concluso entro il periodo di tempo di cui alla lettera (b), prima frase, si applica l'articolo 16. Nel caso in cui la controversia sia sottoposta al tribunale arbitrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, il tribunale arbitrale verifica se le Parti contraenti hanno agito in buona fede durante le discussioni di cui alla lettera (b) ai fini dell'adempimento dell'impegno assunto ai sensi della lettera (a).

ARTICOLO 5

Accordi specifici per Paese e altre misure di sostegno

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera (a), e alla parte II, e in linea con gli elementi definiti nel memorandum d'intesa, la Svizzera conclude accordi specifici per Paese con gli Stati partner e, se del caso, predispone altre misure di sostegno sotto la sua gestione o sotto forma di contributi agli strumenti di finanziamento pertinenti.
2. Gli accordi specifici per Paese tengono conto delle politiche dell'Unione e dei quadri strategici nazionali per gli investimenti della politica di coesione dell'Unione approvati dalla Commissione europea (di seguito denominata "Commissione").

3. Gli accordi specifici per Paese definiscono in particolare: la distribuzione dei fondi tra aree tematiche; le misure di sostegno; le strutture di gestione e di controllo; le condizioni applicabili e le autorità competenti nello Stato partner interessato. Includono inoltre disposizioni specifiche riguardanti la procedura e le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

4. Per ogni periodo di contribuzione, gli stanziamenti specifici per Paese nel settore della coesione devono essere impegnati formalmente a favore degli Stati partner all'atto della conclusione dei rispettivi accordi specifici al più tardi due anni dopo l'inizio del periodo di contribuzione a cui si riferiscono.

5. Qualora una parte di un determinato contributo finanziario della Svizzera sia intesa a rispondere ad altre importanti sfide comuni, gli stanziamenti specifici per Paese nel settore delle sfide comuni individuate devono essere impegnati formalmente a favore degli Stati partner all'atto della conclusione dei rispettivi accordi specifici al più tardi cinque anni dopo l'inizio del periodo di contribuzione a cui si riferiscono.

6. Se gli accordi specifici per Paese di cui ai paragrafi 4 e 5 non sono conclusi entro i periodi di tempo ivi previsti, si applica l'articolo 16.

Nel caso in cui la controversia sia sottoposta al tribunale arbitrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, il tribunale arbitrale verifica se la Svizzera e il rispettivo Stato partner hanno agito in buona fede durante i negoziati per la conclusione dell'accordo specifico per Paese.

7. I fondi relativi a un determinato contributo finanziario della Svizzera possono essere utilizzati soltanto sino alla fine del rispettivo periodo di attuazione.

ARTICOLO 6

Comunicazione tra la Svizzera e la Commissione

1. La Svizzera informa la Commissione degli accordi specifici per Paese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro un mese dalla loro pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali svizzere.
2. La Svizzera e la Commissione comunicano tra loro a livello tecnico, su base annuale o quando le circostanze lo rendono necessario, per quanto riguarda l'attuazione del contributo finanziario regolare della Svizzera.

ARTICOLO 7

Tassi di cofinanziamento

Per quanto riguarda le misure di sostegno per le quali gli Stati partner sono responsabili a livello di attuazione, i tassi di cofinanziamento della Svizzera per il suo contributo finanziario regolare corrispondono ai tassi di cofinanziamento dell'Unione nell'ambito degli strumenti della sua politica di coesione e degli altri strumenti pertinenti, a meno che la Svizzera e lo Stato partner interessato non decidano diversamente.

ARTICOLO 8

Aiuti di Stato e appalti pubblici

L'attuazione delle misure di sostegno rispetta le disposizioni vigenti in merito agli aiuti di Stato e agli appalti pubblici.

ARTICOLO 9

Responsabilità

La responsabilità della Svizzera è limitata alla messa a disposizione dei fondi conformemente agli accordi specifici per Paese e alle altre misure di sostegno. Pertanto la Svizzera non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi.

ARTICOLO 10

Cambiamenti nella composizione dell'Unione

1. Nel caso di un cambiamento nella composizione dell'Unione riguardante uno Stato il cui RNL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto sia inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'Unione in standard di potere d'acquisto, il contributo finanziario della Svizzera è adeguato in maniera proporzionale dalla data in cui il cambiamento diventa effettivo.

Il periodo di riferimento per i dati da utilizzare coincide con quello utilizzato per il fondo di coesione dell'Unione in vigore alla data di inizio del rispettivo periodo di contribuzione, o, qualora non fosse disponibile, con l'ultimo triennio per il quale sono disponibili dati.

2. L'ammontare dell'adeguamento di cui al paragrafo 1 è determinato dalle Parti contraenti.

PARTE II

ATTUAZIONE E GESTIONE DEI FONDI

ARTICOLO 11

Valori comuni

L'attuazione del contributo finanziario regolare della Svizzera si basa sui valori comuni di rispetto dei diritti umani, democrazia, Stato di diritto, dignità umana e uguaglianza.

ARTICOLO 12

Gestione del contributo finanziario regolare della Svizzera

1. La Svizzera è responsabile della gestione generale del suo contributo finanziario regolare.

2. I costi di gestione della Svizzera sono coperti dall'importo totale di ogni determinato contributo finanziario, fissato nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera (b).

ARTICOLO 13

Principi di attuazione

1. Gli accordi specifici per Paese sono negoziati e attuati in uno spirito di partenariato paritario tra gli Stati partner e la Svizzera.
2. L'attuazione delle misure di sostegno concordate è di competenza degli Stati partner, che adottano adeguati sistemi di gestione e di controllo al fine di assicurare un'attuazione solida e una gestione sana.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, le misure di sostegno attuate direttamente dalla Svizzera sono di responsabilità della Svizzera, che adotta adeguati sistemi di gestione e controllo al fine di assicurare un'attuazione solida e una gestione sana.
4. L'attuazione delle misure di sostegno rispetta i valori comuni di cui all'articolo 11 e i principi di buon governo e di sana gestione finanziaria, oltre ad assicurare la trasparenza, la non discriminazione, l'efficienza e l'obbligo di rendiconto.

Si basa sul comune impegno della Svizzera e degli Stati partner a lottare contro ogni forma di corruzione nell'attuazione del contributo finanziario della Svizzera e a prevedere misure e procedure efficaci per prevenire, individuare e gestire qualsiasi atto che metta a repentaglio l'uso appropriato dei fondi tenendo conto dei rischi individuati.

5. In caso di violazione di un obbligo di cui al paragrafo 4 che metta a rischio o possa mettere a rischio l'attuazione solida di una specifica misura di sostegno, la Svizzera, sulla base di una valutazione e di una procedura che garantiscano un effettivo diritto di essere ascoltato allo Stato partner, può prendere provvedimenti appropriati, proporzionati ed effettivi relativamente alla specifica misura di sostegno interessata.
6. La Svizzera può effettuare controlli conformemente ai propri requisiti interni. Gli Stati partner forniscono tutta l'assistenza, le informazioni, e la documentazione necessarie a tale scopo.
7. Quando effettuano audit, le autorità di controllo svizzere tengono debitamente conto dei principi di audit unico e di proporzionalità rispetto al livello di rischio, al fine di evitare la duplicazione degli audit e dei controlli di gestione per le stesse spese, con l'obiettivo di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit, e l'onere amministrativo a carico dei beneficiari.

PARTE III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 14

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.
3. Il Comitato misto:
 - (a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
 - (b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo conformemente all'articolo 16;
 - (c) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
 - (d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; e
 - (e) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.
4. Il Comitato misto delibera per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.
5. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

6. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno in occasione della prima riunione.
7. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

ARTICOLO 15

Principio dell'esclusività

Le Parti contraenti si impegnano a non sottoporre a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal presente Accordo una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 16

Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo, le Parti contraenti si consultano all'interno del Comitato misto per trovare una soluzione concordata. A tale scopo, al Comitato misto sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettergli di eseguire un esame approfondito della situazione. Il Comitato misto esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento dell'Accordo.

2. Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà gli è stata sottoposta, una delle Parti contraenti può chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia conformemente alla procedura definita nel Protocollo sul tribunale arbitrale (di seguito "Protocollo").

3. Quando decide una controversia tra le Parti contraenti in virtù del presente accordo, il tribunale arbitrale è competente a interpretare il presente Accordo. Nel determinare la compatibilità di una misura con il presente Accordo, il tribunale arbitrale può considerare, ove opportuno, il diritto di ciascuna delle Parti contraenti diverso dal presente Accordo come una questione di fatto. A tal fine il tribunale arbitrale segue l'interpretazione prevalente che del diritto di ciascuna Parte contraente diverso dal presente Accordo danno gli organi giurisdizionali e le autorità della rispettiva Parte contraente, e, ove applicabile, i competenti organi internazionali di composizione delle controversie. Qualunque significato attribuito dal tribunale arbitrale al diritto di una Parte contraente diverso dal presente Accordo non è vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorità di tale Parte contraente.

4. Il tribunale arbitrale non è competente a decidere le controversie relative all'attuazione degli accordi specifici per Paese.

5. Ciascuna Parte contraente prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale.

La Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo comunica all'altra Parte contraente tramite il Comitato misto le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 17

Misure di compensazione

1. Se la Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo non comunica all'altra Parte contraente, entro un termine ragionevole fissato conformemente all'articolo IV.2, paragrafo 6, del Protocollo, le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale, o se l'altra Parte contraente ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, quest'ultima Parte contraente può prendere misure di compensazione proporzionate nel quadro dell'Accordo o di qualsiasi altro accordo presente nell'elenco di accordi di cui all'articolo 3, lettera (a), (di seguito "misure di compensazione") al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio. La Parte contraente comunica le misure di compensazione, che devono essere specificate nella notifica, alla Parte contraente riconosciuta inadempiente dal tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione hanno effetto dopo tre mesi dalla data della notifica.
2. Se, entro un mese dalla data di notifica delle misure di compensazione previste, il Comitato misto non ha deciso se sospendere, modificare o annullare tali misure, ciascuna Parte contraente può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure di compensazione conformemente al Protocollo.
3. Il tribunale arbitrale decide entro i termini stabiliti all'articolo III.8, paragrafo 4, del Protocollo.
4. Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo. In particolare, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici prima della presa di effetto delle misure di compensazione.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Primo contributo finanziario della Svizzera ai sensi del presente Accordo
e impegno finanziario supplementare una tantum

1. La Svizzera si impegna a fornire il primo contributo finanziario ai sensi del presente Accordo (di seguito "primo contributo finanziario") dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2036, conformemente all'allegato II, e un impegno finanziario supplementare una tantum per il periodo tra la fine del 2024 e la fine del 2029, conformemente all'allegato III.
2. Nella misura in cui gli elementi relativi al primo contributo finanziario non sono stabiliti nell'allegato II, le Parti contraenti concludono un memorandum d'intesa giuridicamente non vincolante per adempiere l'impegno preso al paragrafo 1 entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. A tal fine il Comitato misto avvia discussioni immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
3. Nella misura in cui gli elementi relativi all'impegno finanziario supplementare una tantum non sono stabiliti nell'allegato III, le Parti contraenti concludono un memorandum d'intesa giuridicamente non vincolante per adempiere l'impegno preso al paragrafo 1 entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. A tal fine il Comitato misto avvia discussioni immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

4. Gli stanziamenti specifici per Paese del primo contributo finanziario nel settore della coesione e dell'impegno finanziario supplementare una tantum devono essere impegnati formalmente a favore degli Stati partner all'atto della conclusione dei rispettivi accordi specifici al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
5. Gli stanziamenti specifici per Paese del primo contributo finanziario nel settore della migrazione devono essere impegnati formalmente a favore degli Stati partner all'atto della conclusione dei rispettivi accordi specifici al più tardi cinque anni dopo l'inizio del periodo di contribuzione.
6. Se i memorandum d'intesa di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono conclusi entro i termini fissati, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 4, paragrafo 2, lettera (c).
7. Se gli accordi specifici per Paese di cui ai paragrafi 4 e 5 non sono conclusi entro i termini fissati, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 5, paragrafo 6.

ARTICOLO 19

Protocollo, allegati e appendici

Il Protocollo, gli allegati e le appendici sono parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
 - (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (j) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;

- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

ARTICOLO 21

Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo il ricevimento della notifica.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per la Confederazione Svizzera" e "Per l'Unione europea")

ELEMENTI PER
IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO REGOLARE DELLA SVIZZERA
DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA (a)
PER PERIODI DI CONTRIBUZIONE SUCCESSIVI

1. L'ammontare del contributo finanziario della Svizzera per un determinato periodo di contribuzione è fissato sulla base dei seguenti elementi:
 - (a) l'ammontare del contributo finanziario della Svizzera per il precedente periodo di contribuzione adeguato *pro rata temporis* alla durata del periodo di contribuzione interessato, incluso, se pertinente, l'adeguamento di cui all'articolo 10, adeguato *pro rata temporis* alla durata del periodo di contribuzione interessato;
 - (b) un aumento o una diminuzione dell'ammontare risultante dall'applicazione della lettera (a) conformemente al metodo di calcolo di cui all'appendice 1, sulla base dei seguenti fattori:
 - (i) l'inflazione in Svizzera, misurata tramite l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (di seguito "IPCA") in Svizzera, e
 - (ii) un fattore di adeguamento che tenga conto di qualsiasi divergenza tra l'inflazione in Svizzera e l'inflazione negli Stati partner, nella misura in cui non sia compensata dall'andamento del tasso di cambio, per mantenere il potere d'acquisto del contributo finanziario regolare della Svizzera;

- (c) un aumento o una diminuzione dell'ammontare fissato sulla base delle lettere (a) e (b) alla luce di considerazioni politiche. Tale aumento o diminuzione non deve superare il 10 % dell'ammontare fissato sulla base delle lettere (a) e (b).
2. La quota del contributo finanziario della Svizzera per un determinato periodo di contribuzione destinata al settore della coesione è pari almeno al 90 % dell'ammontare determinato conformemente al paragrafo 1.
 3. La quota del contributo finanziario della Svizzera per un determinato periodo di contribuzione nel settore della coesione assegnata agli accordi specifici per Paese è pari almeno al 90 % dell'ammontare del contributo finanziario della Svizzera destinato a questo settore determinato conformemente al paragrafo 2.
 4. L'ammontare assegnato agli accordi specifici per Paese nel settore della coesione è stanziato agli Stati partner secondo la chiave di ripartizione di cui all'appendice 2.

METODO
PER LA DETERMINAZIONE DELL'ADEGUAMENTO
DI CUI AL PARAGRAFO 1, LETTERA (b) DELL'ALLEGATO I

L'aumento o la diminuzione di cui al paragrafo 1, lettera (b), dell'allegato I è calcolato secondo il metodo seguente:

1. l'ammontare risultante dall'applicazione del paragrafo 1, lettera (a), dell'allegato I è moltiplicato per il fattore di indicizzazione di cui al paragrafo 2 della presente appendice;
2. il fattore di indicizzazione è il prodotto:
 - (a) dell'inflazione in Svizzera, misurata tramite l'IPCA in Svizzera, tra l'anno precedente, inteso come media aritmetica degli ultimi 12 mesi disponibili alla data del calcolo, e il primo anno del precedente periodo di contribuzione, inteso come media aritmetica dei 12 mesi di quell'anno civile, e
 - (b) di un fattore di adeguamento misurato dal rapporto tra il tasso di cambio reale del gruppo degli Stati partner nel settore della coesione durante il precedente periodo di contribuzione rispetto alla Svizzera tra l'anno precedente e il primo anno del precedente periodo di contribuzione, che riflette il reale apprezzamento o deprezzamento esperito da questo gruppo in quel periodo.

Ai fini del calcolo del fattore di indicizzazione si applica quanto segue:

- (i) il tasso di cambio reale del gruppo di Stati partner nel settore della coesione durante il precedente periodo di contribuzione consiste nel tasso di cambio nominale di tali Stati partner rispetto al franco svizzero moltiplicato per l'aggregato basato sull'IPCA degli Stati partner e diviso per l'IPCA svizzero.

Un apprezzamento reale per detto gruppo di Stati partner comporta un aumento del tasso di cambio reale, e un deprezzamento reale per detto gruppo di Stati partner comporta una diminuzione del tasso di cambio reale,

- (ii) l'aggregato basato sull'IPCA di detti Stati partner consiste nella media aritmetica su 12 mesi dell'IPCA per detto gruppo di Stati calcolato usando il metodo applicato per l'IPCA secondo quanto disposto nell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, ma ponderato in base alla chiave di ripartizione di cui all'appendice 2,
- (iii) il tasso di cambio nominale degli Stati partner rispetto al franco svizzero consiste nella media aritmetica ponderata dei tassi di cambio nominali di detti Stati partner nei confronti del franco svizzero, ponderata in base alla chiave di ripartizione di cui all'appendice 2. I tassi di cambio nominali usati nel calcolo per un determinato anno sono la media dei dati mensili dei 12 mesi di quell'anno derivati dai tassi di cambio giornalieri.

La Commissione calcola il fattore di adeguamento di cui al paragrafo 2, lettera (b), della presente appendice. La Commissione comunica tale calcolo alla Svizzera tramite il Comitato misto un mese dopo averlo effettuato;

3. se per un determinato anno non sono disponibili dati, per tale anno si usano i dati degli ultimi 12 mesi disponibili alla data del calcolo;
4. i dati relativi all'IPCA e ai tassi di cambio usati per il calcolo del fattore di indicizzazione sono forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione (di seguito "Eurostat") e si basano sulle statistiche pubblicate da Eurostat, tenuto debitamente conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Se necessario, i dati sui tassi di cambio sono tratti da banche dati pubbliche della Banca centrale europea, delle banche centrali degli Stati partner e/o della Banca nazionale svizzera.

CHIAVE DI RIPARTIZIONE
DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO REGOLARE DELLA SVIZZERA
NEL SETTORE DELLA COESIONE

Per ogni Stato partner lo stanziamento del contributo finanziario della Svizzera nel settore della coesione per un determinato periodo di contribuzione corrisponde a una percentuale del contributo finanziario della Svizzera in tale settore ottenuta applicando la seguente procedura:

- (a) calcolo della media aritmetica tra le quote della popolazione e della superficie di tale Stato partner e la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati partner. Se tuttavia la quota della popolazione totale di uno Stato partner supera la rispettiva quota di superficie totale di un fattore pari o superiore a cinque in conseguenza a una densità di popolazione estremamente elevata, in questa fase è utilizzata solo la quota della popolazione totale;
- (b) diminuzione o aumento dei valori percentuali ottenuti come risultato del calcolo conformemente alla lettera (a) mediante applicazione di un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato partner misurato in standard di potere d'acquisto eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati partner (media espressa come 100 %); e
- (c) ricalcolo delle quote ottenute come risultato del calcolo conformemente alla lettera (b) affinché la loro somma sia pari al 100 %.

Il periodo di riferimento per i dati da utilizzare coincide con quello utilizzato per il fondo di coesione dell'Unione in vigore alla data di inizio del rispettivo periodo di contribuzione, o, qualora non fosse disponibile, con l'ultimo triennio per il quale sono disponibili dati.

PRIMO CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SVIZZERA
AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO PER IL PERIODO 2030–2036

1. Il primo contributo finanziario della Svizzera ai sensi del presente Accordo (di seguito "primo contributo finanziario") per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2030 e il 31 dicembre 2036 ("periodo di contribuzione") ammonta a CHF 350 000 000 per ogni anno del periodo.
2. Dell'ammontare di cui al paragrafo 1 per ogni anno del periodo di contribuzione, CHF 308 000 000 sono stanziati per la cooperazione nel settore della coesione e CHF 42 000 000 per la cooperazione nel settore della migrazione.
3. Il primo contributo finanziario della Svizzera concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati all'articolo 1 del presente Accordo.
4. Il primo contributo finanziario della Svizzera è attuato per un periodo di dieci anni ("periodo di attuazione") che inizia alla stessa data del periodo di contribuzione.
5. La quota del contributo finanziario nel settore della coesione assegnata agli accordi specifici per Paese è pari almeno al 90 % dell'ammontare stanziato per questo settore.
6. Fino al 5 % dei rispettivi importi per la cooperazione nei settori della coesione e della migrazione può essere utilizzato dalla Svizzera per coprire i costi di gestione e fino al 2 % può essere utilizzato per la condivisione di competenze svizzere (Fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri).

7. Sono Stati partner per la cooperazione nel settore della coesione gli Stati membri dell'Unione il cui RNL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'Unione in standard di potere d'acquisto nello stesso periodo di riferimento. Il periodo di riferimento per i dati da utilizzare coincide con quello usato per determinare l'idoneità degli Stati membri ad accedere al fondo di coesione dell'Unione in vigore alla data di inizio del periodo di contribuzione.
8. Sono potenziali Stati partner nel settore della migrazione gli Stati membri dell'Unione confrontati con una forte pressione migratoria e/o gli Stati membri con cui la Svizzera concorda sulla necessità di rafforzare la governance della migrazione.
9. Nei settori della cooperazione relativi a coesione e migrazione, le Parti contraenti possono accordarsi in merito all'accantonamento di un importo specifico da convogliare in un fondo destinato a un tema specifico (coesione) o in un fondo di risposta rapida (migrazione). Se del caso, gli elementi sono stabiliti nel memorandum d'intesa conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, dell'Accordo.
10. Le aree tematiche della cooperazione nel quadro del primo contributo finanziario della Svizzera sono definite sulla base della proficua cooperazione nell'ambito del precedente contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione. Esse integrano le iniziative dell'Unione in materia di coesione e di gestione della migrazione all'inizio del periodo di contribuzione.
11. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, dell'Accordo, le Parti contraenti specificano nel memorandum d'intesa le aree che ritengono prioritarie tra le aree tematiche seguenti:
 - (a) Coesione:
 - (i) sviluppo umano e sociale inclusivo;

- (ii) sviluppo economico sostenibile e inclusivo;
 - (iii) transizione verde; e
 - (iv) democrazia e partecipazione.
- (b) Migrazione.
-

IMPEGNO FINANZIARIO SUPPLEMENTARE UNA TANTUM DELLA SVIZZERA
PER IL PERIODO TRA
LA FINE DEL 2024 E LA FINE DEL 2029

1. 1. Conformemente all'articolo 18 del presente Accordo, la Svizzera si assume un impegno finanziario supplementare una tantum per il periodo tra la fine del 2024 e la fine del 2029 che rispecchia il livello di partenariato e cooperazione tra la Svizzera e l'Unione in tale periodo. Questo impegno finanziario supplementare una tantum ammonta a CHF 130 000 000 all'anno fino all'entrata in vigore degli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente Accordo e a CHF 350 000 000 all'anno per il periodo tra l'entrata in vigore degli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente Accordo e la fine del 2029. Per l'anno in cui gli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente accordo entrano in vigore, l'ammontare dell'impegno finanziario supplementare una tantum è calcolato *pro rata temporis*.
2. L'impegno finanziario supplementare una tantum della Svizzera è attuato per un periodo di dieci anni ("periodo di attuazione") che inizia alla stessa data del periodo di contribuzione del primo contributo finanziario della Svizzera.
3. L'impegno finanziario supplementare una tantum è destinato alla cooperazione nel settore della coesione.
4. La quota dell'impegno finanziario una tantum assegnata agli accordi specifici per Paese è pari almeno al 90 % dell'ammontare dell'impegno finanziario supplementare una tantum della Svizzera.

5. Fino al 5 % dell'importo dell'impegno finanziario una tantum può essere utilizzato dalla Svizzera per coprire i costi di gestione e fino al 2 % può essere utilizzato per la condivisione di competenze svizzere (Fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri).
6. Sono Stati partner per la cooperazione gli Stati membri dell'Unione il cui RNL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'Unione in standard di potere d'acquisto nello stesso periodo di riferimento. Il periodo di riferimento per i dati da utilizzare coincide con quello usato per determinare l'idoneità degli Stati membri ad accedere al fondo di coesione dell'Unione in vigore alla data di inizio del periodo di attuazione dell'impegno finanziario supplementare una tantum.
7. Le Parti contraenti possono accordarsi in merito all'accantonamento di un importo specifico da convogliare in un fondo destinato a un tema specifico nel settore della coesione. Se del caso, gli elementi sono stabiliti nel memorandum d'intesa conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, dell'Accordo.
8. Gli obiettivi e le disposizioni relative all'attuazione del contributo finanziario regolare della Svizzera stabiliti nell'Accordo si applicano *mutatis mutandis* all'impegno finanziario supplementare una tantum, qualora non diversamente disposto all'articolo 18 del presente Accordo e nel presente allegato.
9. Le aree tematiche della cooperazione nel quadro dell'impegno finanziario supplementare una tantum sono definite sulla base della proficua cooperazione nell'ambito del precedente contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione. Esse integrano le iniziative dell'Unione in materia di coesione all'inizio del periodo di attuazione dell'impegno finanziario supplementare una tantum.

10. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, dell'Accordo, le Parti contraenti specificano nel memorandum d'intesa le aree che ritengono prioritarie tra le aree tematiche seguenti:

- (i) sviluppo umano e sociale inclusivo;
 - (ii) sviluppo economico sostenibile e inclusivo;
 - (iii) transizione verde; e
 - (iv) democrazia e partecipazione.
-

PROTOCOLLO
SUL TRIBUNALE ARBITRALE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO I.1

Campo di applicazione

Se una delle Parti contraenti (di seguito denominate "Parti") sottopone ad arbitrato una controversia conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, o all'articolo 17, paragrafo 2, dell'Accordo, si applicano le regole del presente Protocollo.

ARTICOLO I.2

Cancelleria e servizi di segreteria

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (di seguito "Ufficio internazionale") svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.

ARTICOLO I.3

Notifiche e calcolo dei termini

1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l'avvenuta trasmissione.
2. Una tale notifica può essere inviata con mezzi elettronici soltanto se un indirizzo è stato designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una Parte.
3. Una tale notifica alle Parti deve essere indirizzata, per la Svizzera, alla Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri e, per l'Unione, al Servizio giuridico della Commissione.
4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dal presente Protocollo decorre dal giorno successivo a quello in cui si verifica un evento o un'azione. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento corrisponde a un giorno non lavorativo per le istituzioni dell'Unione o per il governo della Svizzera, il termine di consegna del documento è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni non lavorativi inclusi nel periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo dello stesso.

ARTICOLO I.4

Notifica di arbitrato

1. La Parte che prende l'iniziativa di ricorrere all'arbitrato (di seguito "attore") trasmette all'altra Parte (di seguito "convenuto") e all'Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.
2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato il giorno successivo alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
3. La notifica di arbitrato deve includere le indicazioni seguenti:
 - (a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - (b) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (c) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori dell'attore;
 - (d) la base giuridica del procedimento (articolo 16, paragrafo 2, o articolo 17, paragrafo 2, dell'Accordo) e:
 - (i) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo, la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo; e
 - (ii) nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'Accordo, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, dell'Accordo nonché le misure di compensazione contestate;

- (e) l'indicazione di qualsiasi norma all'origine della controversia o afferente alla medesima;
- (f) una breve descrizione della controversia; e
- (g) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

4. Una controversia relativa all'adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

ARTICOLO I.5

Risposta alla notifica di arbitrato

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato il convenuto trasmette all'attore e all'Ufficio internazionale una risposta contenente le indicazioni seguenti:

- (a) i nomi e i recapiti delle Parti;
- (b) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori del convenuto;
- (c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere d–f; e

(d) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

2. La risposta mancata, incompleta o tardiva del convenuto alla notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

3. Se nella sua risposta alla notifica di arbitrato il convenuto chiede che il tribunale arbitrale sia composto da cinque arbitri, l'attore designa un secondo arbitro entro 30 giorni dal ricevimento di detta risposta.

ARTICOLO I.6

Rappresentanza e assistenza

1. Le Parti sono rappresentate dinanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.

2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all'altra Parte, all'Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una Parte, richiedere la prova dei poteri conferiti ai patrocinatori dalle Parti.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO II.1

Numero degli arbitri

Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Se l'attore nella sua notifica di arbitrato o il convenuto nella sua risposta alla notifica di arbitrato lo richiede, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.

ARTICOLO II.2

Nomina degli arbitri

1. Se devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
2. Se devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.

3. Se, entro 30 giorni dalla designazione dell'ultimo degli arbitri scelti dalle Parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta dell'arbitro presidente del tribunale arbitrale, questi è nominato dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

4. A supporto della scelta degli arbitri per il tribunale arbitrale può essere redatto e, quando necessario, aggiornato un elenco indicativo di persone in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 6; tale elenco deve essere comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sulla sanità"), all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito "Accordo agricolo") e all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sul contributo"). Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Se una Parte omette di designare un arbitro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina l'arbitro dall'elenco di cui al paragrafo 4. In mancanza di questo elenco, l'arbitro è nominato per sorteggio dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato tra le persone proposte formalmente da una o dall'altra Parte oppure da entrambe le Parti per gli scopi di cui al paragrafo 4.

6. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con le Parti, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza. In particolare hanno una comprovata competenza in ambito giuridico e nelle materie oggetto del presente Accordo; non accettano istruzioni da alcuna delle Parti; esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o Governo per quanto riguarda le questioni connesse alla controversia. L'arbitro presidente ha inoltre esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

ARTICOLO II.3

Dichiarazioni degli arbitri

1. La persona interpellata per essere nominata arbitro segnala qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. A partire dal momento della sua nomina e per l'intera durata del procedimento arbitrale, l'arbitro segnala senza indugio, se non l'ha già fatto, tali circostanze alle Parti e agli altri arbitri.
2. Gli arbitri possono essere ricusati se sussistono circostanze tali da sollevare legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
3. Una Parte può chiedere la ricusazione dell'arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.
4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità di farlo o di diritto di esercitarle, si applica la procedura di ricusazione degli arbitri di cui all'articolo II.4.

ARTICOLO II.4

Ricusazione degli arbitri

1. La Parte che desidera ricusare un arbitro presenta una domanda di ricusazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell'arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo II.3.
2. La domanda di ricusazione è comunicata all'altra Parte, all'arbitro ricusato, agli altri arbitri e all'Ufficio internazionale. Nella notifica sono esposti i motivi della domanda di ricusazione.
3. Se è stata presentata domanda di ricusazione, l'altra Parte può accettarla. L'arbitro in questione può anche rinunciare all'incarico. Né l'accettazione dell'altra Parte né la rinuncia all'incarico implicano il riconoscimento dei motivi della domanda di ricusazione.
4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la domanda di ricusazione non è accettata dall'altra Parte o se l'arbitro in questione non rinuncia all'incarico, la Parte ricusante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di pronunciarsi in merito alla ricusazione.
5. Salvo qualora le Parti convengano diversamente, la decisione di cui al paragrafo 4 indica i motivi della decisione.

ARTICOLO II.5

Sostituzione di un arbitro

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rende necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle Parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell'arbitro che deve essere sostituito.
2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.

ARTICOLO II.6

Esonero di responsabilità

Salvo in casi di condotta dolosa o di grave negligenza le Parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un'omissione in relazione con l'arbitrato.

CAPITOLO III

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO III.1

Disposizioni generali

1. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui l'ultimo arbitro accetta la nomina.
2. Il tribunale arbitrale garantisce che le Parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di presentare il proprio caso. Il tribunale arbitrale conduce il procedimento in modo tale da evitare le spese inutili e i ritardi e da garantire la composizione della controversia tra le Parti.
3. Sentite le Parti, è tenuta un'udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale.
4. Ogni comunicazione indirizzata da una Parte al tribunale arbitrale deve passare per l'Ufficio internazionale e deve essere contemporaneamente trasmessa all'altra Parte. L'Ufficio internazionale invia una copia della comunicazione a ognuno degli arbitri.

ARTICOLO III.2

Sede dell'arbitrato

Sede dell'arbitrato è L'Aia. Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputi opportuno ai fini delle sue deliberazioni.

ARTICOLO III.3

Lingua

1. Le lingue del procedimento sono il francese e l'inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari prodotti nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

ARTICOLO III.4

Domanda dell'attore

1. L'attore trasmette per iscritto la domanda al convenuto e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. L'attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all'articolo I.4 purché quest'ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. La domanda dell'attore contiene le indicazioni seguenti:
 - (a) le indicazioni di cui all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere b–f;
 - (b) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda; e
 - (c) gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda.
3. La domanda deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dall'attore, oppure farvi riferimento.

ARTICOLO III.5

Risposta del convenuto

1. Il convenuto trasmette per iscritto la risposta all'attore e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta alla notifica di arbitrato di cui all'articolo I.5 purché quest'ultima risposta soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell'attore di cui all'articolo III.4, paragrafo 2, lettere a–c, del presente Protocollo. La risposta deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dal convenuto, oppure farvi riferimento.

3. Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale arbitrale decide che un ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale arbitrale abbia competenza a conoscere della stessa.
4. Alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo III.4, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO III.6

Competenza arbitrale

1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell'articolo 16, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'Accordo.
2. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo.
3. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'Accordo, il tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale ha il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione contestate, anche nel caso in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, in qualsiasi altro accordo bilaterale presente nell'elenco di accordi di cui all'articolo 3, lettera (a), dell'Accordo.

4. Un'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la Parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L'eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale arbitrale tratti la materia assertivamente estranea al suo ambito di competenza. In ogni caso, il tribunale arbitrale può ammettere un'eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.
5. Il tribunale arbitrale può decidere sull'eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.

ARTICOLO III.7

Altri documenti

Previa consultazione delle Parti, il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.

ARTICOLO III.8

Termini

1. I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti, comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto, non devono essere superiori a 90 giorni, qualora non altrimenti concordato dalle Parti.
2. Il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro 12 mesi dalla data della sua costituzione. In circostanze eccezionali e particolarmente complesse, il tribunale arbitrale può prorogare questo periodo di altri tre mesi.
3. I termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati:
 - (a) su richiesta dell'attore o del convenuto, se entro 30 giorni da tale richiesta il tribunale arbitrale decide, dopo aver sentito l'altra Parte, che la causa è urgente;
 - (b) nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c, e all'articolo 18, paragrafo 6, dell'Accordo;
 - (c) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 18, paragrafo 7, dell'Accordo, se non è stato concluso dalla Svizzera alcun accordo specifico per Paese; o
 - (d) se le Parti concordano in tal senso.

4. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'Accordo, il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro sei mesi dalla data di notifica delle misure di compensazione conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, dell'Accordo.

ARTICOLO III.9

Misure provvisorie

1. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'Accordo ciascuna Parte può, in qualsiasi fase del procedimento di arbitrato, chiedere misure provvisorie consistenti nella sospensione delle misure di compensazione.
2. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve precisare l'oggetto della procedura, i motivi dell'urgenza e gli argomenti, di fatto e di diritto, che giustifichino *prima facie* la concessione delle misure provvisorie richieste. La domanda deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili per giustificare la concessione delle misure provvisorie.
3. La Parte che richiede le misure provvisorie trasmette la domanda in forma scritta all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale. Il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale l'altra Parte può presentare osservazioni in forma scritta o orale.

4. Entro un mese dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 il tribunale arbitrale decide in merito alla sospensione delle misure di compensazione contestate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) il tribunale arbitrale è soddisfatto *prima facie* della sussistenza degli elementi presentati dalla Parte che richiede le misure provvisorie nella sua domanda;
- (b) il tribunale arbitrale ritiene che, in attesa della sua decisione finale, la Parte che richiede le misure provvisorie subirebbe un danno grave e irreparabile qualora le misure di compensazione non fossero sospese; e
- (c) il danno causato alla Parte che richiede le misure provvisorie dall'immediata applicazione delle misure di compensazione contestate prevale sull'interesse all'effettiva, immediata applicazione di tali misure.

5. La decisione adottata dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 4 ha soltanto un effetto provvisorio e non pregiudica la decisione del tribunale arbitrale nel merito della causa.

6. A meno che la decisione del tribunale arbitrale presa in conformità del paragrafo 4 del presente articolo non fissi una data precedente per la decadenza della sospensione, questa decade quando è emessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'Accordo.

7. Per evitare incertezze, ai fini del presente articolo resta inteso che, nel considerare i rispettivi interessi della Parte che richiede le misure provvisorie e dell'altra Parte, il tribunale arbitrale tiene conto di quelli dei singoli e degli operatori economici delle Parti; tale considerazione non implica tuttavia che a questi sia concesso un qualsiasi statuto dinanzi al tribunale arbitrale.

ARTICOLO III.10

Prove

1. Ciascuna Parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d'attore o risposta di convenuto.
2. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere alle Parti informazioni rilevanti che considera necessarie e appropriate. Il tribunale arbitrale fissa un termine entro il quale le Parti devono rispondere alla sua richiesta.
3. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può consultare qualsiasi fonte di informazioni consideri appropriata. Il tribunale arbitrale può anche acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordate dalle Parti, dove applicabile.
4. Le informazioni ottenute dal tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti affinché possano formulare osservazioni in merito all'indirizzo del tribunale arbitrale.

5. Dopo aver chiesto il parere dell'altra Parte il tribunale arbitrale adotta le misure adeguate a dirimere tutte le questioni sollevate dalle Parti per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il segreto professionale e i legittimi interessi di riservatezza.
6. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

ARTICOLO III.11

Udienze

1. In caso di necessità di udienza il tribunale arbitrale, previa consultazione delle Parti, notifica alle Parti con sufficiente anticipo la data, l'ora e il luogo dell'udienza.
2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su istanza delle Parti, per gravi motivi.
3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale arbitrale. Soltanto questo verbale fa fede.
4. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere le udienze per via telematica, conformemente alla prassi dell'Ufficio internazionale. Le Parti sono informate tempestivamente di tale pratica. In questi casi si applicano i paragrafi 1, *mutatis mutandis*, e 3.

ARTICOLO III.12

Inadempimenti delle Parti

1. Se, entro il termine stabilito dal presente Protocollo o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, l'attore non ha presentato la domanda, il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

Se, entro il termine stabilito dal presente Protocollo o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, il convenuto non ha comunicato la risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell'attore, il tribunale arbitrale ordina la continuazione del procedimento senza considerare l'inadempimento in quanto tale come un'accettazione delle dichiarazioni dell'attore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche quando l'attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.

2. Se una Parte regolarmente convocata in conformità dell'articolo III.11, paragrafo 1, non si presenta a un'udienza senza dimostrare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può procedere all'arbitrato.

3. Se una Parte debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari non le presenta entro i termini fissati senza invocare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.

ARTICOLO III.13

Chiusura del procedimento

1. Una volta accertato che le Parti hanno disposto, in modo ragionevole, della possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.
2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una Parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.

CAPITOLO IV

DECISIONE

ARTICOLO IV.1

Decisioni

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivela impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza degli arbitri.

ARTICOLO IV.2

Forma ed effetti della decisione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti.
3. La decisione del tribunale arbitrale deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell'arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle Parti dall'Ufficio internazionale.
4. L'Ufficio internazionale rende pubblica la decisione del tribunale arbitrale.

Nel rendere pubblica la decisione del tribunale arbitrale, l'Ufficio internazionale rispetta le norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza.

Le norme di cui al secondo comma sono identiche per tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure per l'Accordo sulla sanità, l'Accordo agricolo e l'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna queste norme mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Le Parti danno esecuzione immediata a ogni decisione del tribunale arbitrale.

6. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo, e una volta sentito il parere delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito, tenendo conto delle procedure interne delle Parti, il termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'Accordo.

ARTICOLO IV.3

Diritto applicabile, regole di interpretazione, mediatore

1. Il diritto applicabile è costituito dall'Accordo e da ogni altra norma e principio di diritto internazionale applicabile tra le Parti in materia di interpretazione dei trattati.
2. Le decisioni precedenti emesse da un organo di composizione delle controversie in ordine alla proporzionalità delle misure di compensazione in virtù di un altro accordo bilaterale tra quelli di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dell'Accordo sono vincolanti per il tribunale arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di mediatore oppure *ex aequo et bono*.

ARTICOLO IV.4

Soluzione concordata o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Le Parti possono in qualsiasi momento accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta ad approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle Parti, la notifica deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.
2. Se nel corso del procedimento l'attore informa per iscritto il tribunale arbitrale che non intende portare avanti il procedimento e se, alla data in cui il tribunale arbitrale riceve la comunicazione, il convenuto non ha ancora compiuto alcun atto di procedura, il tribunale arbitrale emette un'ordinanza ufficiale di chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese, che sono assunte dall'attore se ciò appare giustificato in base alla condotta della Parte.
3. Se, prima dell'adozione della sua decisione, il tribunale arbitrale conclude che il proseguimento del procedimento arbitrale è diventato inutile o impossibile per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, esso comunica alle Parti la propria intenzione di emanare un'ordinanza di chiusura del procedimento.

Il primo comma non si applica se permangono questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

4. Il tribunale arbitrale invia alle Parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle Parti, firmata dagli arbitri. L'articolo IV.2, paragrafi 2–5, si applica alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle Parti.

ARTICOLO IV.5

Rettifica della decisione del tribunale arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte, previa notifica all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori formali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore od omissione di simile natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale arbitrale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha alcun effetto sospensivo sul termine di cui all'articolo IV.2, paragrafo 6.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sua decisione, il tribunale arbitrale può apportare d'ufficio le rettifiche di cui al paragrafo 1.
3. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applica l'articolo IV.2, paragrafi 2–5.

ARTICOLO IV.6

Onorari degli arbitri

1. Gli onorari di cui all'articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. È redatto e, se necessario, aggiornato, un elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, come pure all'Accordo sulla sanità, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

ARTICOLO IV.7

Spese

1. Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale arbitrale.
2. Il tribunale arbitrale fissa le spese di arbitrato nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:
 - (a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale arbitrale stesso in conformità dell'articolo IV.6;

- (b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; e
- (c) gli onorari e le spese dell'Ufficio internazionale.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore della controversia, alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

ARTICOLO IV.8

Cauzione per le spese

1. All'inizio dell'arbitrato l'Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna Parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo IV.7, paragrafo 2.
2. Nel corso del procedimento arbitrale l'Ufficio internazionale può chiedere alle Parti di prestare cauzioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1.
3. Tutte le somme prestate dalle Parti in applicazione del presente articolo sono versate all'Ufficio internazionale e da questo corrisposte per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi in particolare gli onorari versati agli arbitri e all'Ufficio internazionale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO V.1

Modifiche

Il Comitato misto può adottare mediante decisione modifiche del presente Protocollo.